



COMUNE DI MESAGNE

Licenza N. 23473/74 / 19 78

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

la domanda del Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi
residente in data 11 nov. 1974 tendente ad ottenere la licenza edilizia per la
costruzione di palazzine per lavoratori (Legge 22/10/1971, n. 865)

in questo Comune, alla ^{Via} ~~Licenza~~ prolungamento di via Udine
nell'area distinta in catasto al Foglio 40 coi mappali 427/b 611/c 610/b

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Viste le osservazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere della Commissione edilizia in data

15/11/1974

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade;

Visto il T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Visto l'attestato rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi alla Ditta PATI Vito di

Brindisi - Prot. 8768 - Pratica n. 7857 in data 31/10/1975

esecutrice dei lavori, dal quale si evince che la stessa ha prodotto la denuncia prescritta
dall'art. 4 della precitata Legge 5-11-1971, n. 1086;

Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

Vista la ricevuta attestante il versamento a favore della cassa di previdenza della categoria
del tecnico progettista (versamento alla cassa previdenza ingegneri o marche Giotto o consimili);

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14-4-1927, n. 530;
(⊕)

RILASCIA ~~LICENZA~~ CONCESSIONE

al Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Brindisi

per (1) Canale di cui in narrativa (Canale "B") ~~di cui in narrativa~~
salvi e riservati i diritti di terzi e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
edilizia, di igiene e di polizia locale ed in conformità al progetto approvato di cui è allegata
una serie completa degli elaborati, col timbro d'ufficio e vistati dal Sindaco.

Le opere sopradescritte saranno eseguite sotto la direzione del Sig. Ing.
Carmine SCONOSCIUTO

L'approvazione è condizionata alle seguenti varianti, prescrizioni e condizioni

- (⊕) Preso atto che il progetto approvato dalla C.E.C. il 15/11/74
comprendeva n. 2 palazzine uguali, ma appartamenti a due ca=
nel di finanziamento diversi (A - e B) e che nel rilascio
della licenza edilizia n. 23473 /74/76 per involontaria omis=
sione si faceva riferimento al solo Canale A, con la presente
concessione si integra la precedente richiamata licenza
estendendola anche al Canale " B " -

(1) Costruzione, ampliamento, modifiche, demolizione, lottizzazione, urbanizzazione, ecc.

nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Non potranno all'atto esecutivo apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

2) Il titolare della licenza è tenuto a dare preventivo avviso scritto, all'ufficio tecnico comunale, della data di inizio dei lavori, chiedendo gli allineamenti base ed i punti di livello di riferimento.

Eventuali sospensioni dei lavori, l'ultimazione delle opere al rustico ed il completamento, debbono essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, egli dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di competenza.

3) Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro come pure qualsiasi danno o molestia ad ogni altra persona o alle cose altrui.

4) Non è consentito ingombrare coi lavori le vie e gli spazi pubblici.

Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

5) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto.

Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza, muniti di rifrangenti.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

6) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dello assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la licenza di costruzione (Circolare n. 189 del 24-1-1955 della Presidenza del Consiglio Superiore del Ministero LL. PP.).

7) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; quando poi si incontrino tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio comunale competente.

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti e prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al regolamento edilizio comunale ed alla legge urbanistica (1).

La presente licenza è valida solo che ai lavori relativi venga dato inizio formalmente e materialmente entro un anno da oggi.

Dalla Residenza Municipale, li 12/ luglio 1978

IL SINDACO
(Dott. ID. SINDACO Vella)



(1)

a) Estratto dell'art. 32 della legge 17-8-1942, n. 1150:

«Attribuzione del Podestà per la vigilanza sulle costruzioni — Il Podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali».

b) Estratto dell'art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765:

«Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza».

c) Art. 15 della Legge 6-8-1967, n. 765:

«Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il costruttore deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di Finanza, entro tre mesi dell'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di Finanza, della segnalazione del Comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa».

d) Estratto dall'art. 13 della legge 5.11.1971, n. 1086:

«norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica». «Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000».

e) art. 14 della legge 5.11.1971, n. 1086:

«Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000».

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Mesagne dichiara di avere oggi notificato la presente licenza edilizia al Sig. Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani dell'Impresa Signor Vito PATI

Mesagne, li 12/luglio/1978

IL MESSO NOTIFICATORE